

# Nelle assemblee separate non c'è limite al numero di deleghe

## Le altre regole

### La massima del Consiglio notarile di Milano riguarda le istituzioni più grandi

Associazioni con partecipanti non superiori a 500 e deleghe: per le assemblee separate non valgono i limiti previsti per i cosiddetti delegati di voto (articolo 24, comma 3, del Codice del Terzo settore). Questo quanto chiarito dal Consiglio notarile di Milano che, con la massima 18, affronta il tema del funzionamento delle assemblee separate.

Sul punto, la disciplina legale delle associazioni Ets stabilisce il diritto degli associati di farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, salvo che tale possibilità sia esclusa dallo statuto. Come per le società, la delega deve identificare il delegato (non sono ammesse, quindi, deleghe "in bianco"). Tuttavia, diversamente da quanto previsto in generale per le associazioni, per evitare l'"incetta" delle deleghe, negli Ets con meno di 50 soci il Codice consente a ogni associato di ricevere non più di tre deleghe. Limite che sale a cinque deleghe per gli enti con almeno 500 soci, favorendo una partecipazione più ampia della compagine associativa. E proprio con riferimento a queste ultime associazioni, gli statuti possono prevedere che il procedimento assembleare si svolga mediante assemblee separate.

Su questo tema, il Consiglio notarile di Milano con la massima 18

ammette per le realtà con numero di associati non superiore a 500 di riunire i propri associati secondo il loro luogo di residenza, la loro appartenenza a una categoria determinata, o secondo altri criteri stabiliti dallo statuto. Senza tener conto che, secondo i notai milanesi, lo statuto può prevedere l'obbligo di tenere le assemblee separate per qualsiasi decisione venga rimessa ai soci, oppure soltanto quando si debba deliberare su specifiche materie o, ancora, che la scelta sia di volta in volta affidata all'organo amministrativo (alla cui discrezione spetterà decidere il ricorso a tale procedimento o optare per un'unica assemblea).

In caso di ricorso alle assemblee separate, siamo di fronte a un vero e proprio procedimento, che inizia con lo svolgimento di più assemblee di "primo livello" per concludersi con un'assemblea generale, cui possono partecipare solo i delegati eletti nelle riunioni separate. Nel rispetto del principio democratico, il sistema di nomina dei delegati all'assemblea generale deve assicurare la rappresentanza delle minoranze, per cui lo statuto dovrà prevedere meccanismi elettorali che consentano la designazione di più delegati per la partecipazione all'assemblea generale. Ecco, quindi, che la diversa funzione espletata dai delegati nominati dall'assemblea separata e dai "delegati al voto" consente di ritenere che i limiti previsti dall'articolo 24, comma 3, del Cts non possano trovare applicazione nel caso delle assemblee separate. Ciò sul presupposto che i delegati nominati in tale sede sono gli unici soggetti legittimati a partecipare all'assemblea generale dell'associazione.